



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuocolo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

a definizione della causa n. **1483/20132R.G.** avente ad oggetto: “*opposizione a decreto ingiuntivo*” passata in decisione all’udienza del 10.12.2021 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all’intestata sezione

t r a

COMUNE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, 00136270618, difesa dallo avv. Domenico Santonastaso, SNTDNC62E11I234M, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti,

- ATTORE/OPPONENTE -

e

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PROGRESSO a r.l., 01101510616, difesa dall’avv. Luigi Adinolfi, DNLLGU65M01F839A, presso il quale ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti;

- CONVENUTA/OPPOSTA -

Motivi in fatto ed in diritto

1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.

Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che la Società Cooperativa Edilizia Progresso a r.l. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 30/2012 di questo tribunale per il pagamento della somma di € 606.863,92, oltre accessori, da parte del Comune di Santa Maria C.V.; in ricorso monitorio è detto che trattasi di importo residuo dovuto per l’indennità di esproprio di aree di proprietà della Cooperativa stessa come determinato dall’accordo bonario dell’8.4.2010, il quale, recante il complessivo importo di € 831.320,44, è stato solo in parte onorato dal Comune ingiunto.

Al decreto, notificatogli in data 17.2.2012, si è opposto il Comune di S. Maria C.V. con citazione avviata per la notifica in data 28.3.2012 eccependo che, stipulata tra loro, nell’anno 1997, la convenzione per la cessione di proprietà di aree incluse nel p.e.e.p. ampliamento C1 lato nord est di S. Maria C.V., non solo residua un suo credito per oneri inevasi da parte della Cooperativa ma che la quantificazione operata nell’accordo dell’8.4.2010, posto a base dell’ingiunzione, è anche palesemente errata ed iniqua in quanto calcolata anche per aree mai espropriate poiché già nella disponibilità del Comune come risulta dalla richiamata convenzione del 1997, rep. n. 7563; pertanto -continua l’opponente- l’accordo dell’8.4.2010 è affetto da nullità per mancanza dell’oggetto e va comunque disapplicato in quanto illegittimo; quindi ha concluso: per chiamare in causa il dirigente comunale ing. Antonio Ruberto, che ha firmato l’accordo dell’8.4.2010 ed ha parzialmente corrisposto le somme in esso previste in difetto di legittimo titolo; per la revoca



del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, per la condanna della Cooperativa al pagamento della somma di € 170.000 per oneri inevasi benchè dovuti secondo quanto in convenzione. In via istruttoria ha chiesto la nomina del c.t.u.

La Cooperativa Progresso si è costituita eccependo la prescrizione del diritto del Comune a ricevere le somme richieste in via riconvenzionale e concludendo per il rigetto dell'opposizione, allegando l'esistenza della convenzione del 1997 con la quale l'area di 1.250 mq. era ceduta al Comune con l'indicazione del valore presuntivo di lire 75.000.000 che è stato poi ragguagliato in data 8.4.2010.

Celebrata l'udienza di prima comparizione, a seguito della quale è stata denegata sia la provvisoria esecuzione del decreto sia la chiamata in causa del terzo, la causa è stata subito avviata per la precisazione delle conclusioni (v. ord. del 5.10.2012) fino a quando, assegnata all'odierno estensore, è stata assunta in decisione con i termini di legge.

2. La decisione viene data senza avere contezza dei documenti prodotti in sede monitoria, che l'opposta, difatti, non ha provveduto a depositare anche in questa sede di opposizione, come sarebbe stato invece suo onere al fine di avvalersene; si riscontra, in verità, una copia dell'accordo dell'8.4.2010 che è stata prodotta dall'opponente, ma detto esemplare è di cattiva qualità che non ne consente completa ed agevole lettura.

La lite può dunque essere definita come segue.

3. La convenzione stipulata il 7.8.1997, rep. n. 7563, tra le odierne parti in lite ed alla quale entrambe finiscono per ricondurre la vicenda che ora ci occupa, reca la clausola compromissoria di arbitrato (art. 10) la quale recita: "Le parti conven-gono che qualora dovessero insorgere controversie in materia di diritto e degli ob-bligli derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle eventuali contro-versie dovrà essere rimessa ad un collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno nominato dal Presidente (...); nell'esemplare prodotto dall'opponente mancano le pagine successive (23 e 24) ma tanto è sufficiente alla decisione.

Tale clausola appare riflettere il risultato dell'incontro di volontà piuttosto che la regolamentazione preconstituita da uno solo dei contraenti e pertanto deve osser-varsi che per esse non necessita la specifica approvazione per iscritto richiesta da-gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Affermata pertanto la sua validità deve affermarsene anche la operatività in re-lazione alle domande (principale e riconvenzionale) che si esaminano, la cui solu-zione non può non passare attraverso il pregiudiziale accertamento delle posizioni giuridiche e dell'assetto proprietario che da detta convenzione del 1997 nascono.

4. L'esistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale, governata dalla regola generale di rispettare il contraddittorio tra le parti, non contempla provvedimenti da emettere inaudita altera parte, sia perché in sede monitoria non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri.

E così, come nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve pronunciare sentenza (e non l'ordinanza terminativa di cui all'art. 279, 1° comma, c.p.c.), con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo, in quanto trattasi di una decisione non sol-tanto sulla competenza, ma che presenta un duplice contenuto, di accoglimento in



rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. n. 14594/2012; Trib. Torino n. 4451/2013), anche nella fattispecie odierna la decisione (che riconosce la competenza arbitrale in luogo di quella del giudice statale tuttavia adito) va adottata con la forma della sentenza.

Inoltre, poiché la Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 2013, n. 223 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 819 ter, 2° comma, c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. (riassunzione della causa), secondo cui, nell'ipotesi in cui l'attore erri nell'individuazione dell'organo munito di potestas decidendi, il processo prosegue dinanzi all'autorità competente, consente la possibilità che il processo introdotto dinanzi agli arbitri o al giudice «incompetenti» possa «proseguire» dinanzi al giudice o agli arbitri ritenuti «competenti», con la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta, va assegnato anche il termine per la riassunzione.

Non resta dunque che dichiarare l'incompetenza dell'intestato Tribunale per rientrare la controversia nella competenza degli arbitri con conseguente declaratoria di nullità dell'impugnato decreto monitorio.

5. Quanto alle spese processuali, la statuizione meramente processuale ne consente la compensazione.

P. Q. M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 30/2012 proposta dal Comune di Santa Maria Capua Vetere con citazione notificata il 28.3.2012 contro la Società Cooperativa Edilizia Progresso a r.l., così provvede:

- dichiara l'incompetenza del giudice statale per essere la controversia devoluta agli arbitri ai sensi dell'art. 10 della convenzione del 7.8.1997 rep. n. 7563;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di S. Maria C.V. n. 30/2012, che revoca;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa dinanzi agli arbitri.
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Così deciso in S. Maria C.V. il 10.02.2023

il gop
Raffaele Mazzuoccolo

